

Extraprofitti

Sul contributo 2022 non contano operazioni fuori campo ed escluse

Nel 2023 imponibile al 50% dell'aumento del reddito Ires 2022 superiore di almeno il 10% alla media dei redditi 2018-2021

31 marzo

Il termine

Entro il 31 marzo vanno versate eventuali differenze del contributo dovuto in seguito alla legge di Bilancio 2023

Il tetto

Per quest'anno la somma dovuta ha un limite al 25% del valore del patrimonio netto alla chiusura dell'esercizio 2021 Indeducibilità Ires e Irap
Pagina a cura di
Simona Ficola

La legge di Bilancio 2023 (la 197/2022) ha un duplice intervento in tema di extraprofitto: modifica la norma preesistente (articolo 37 del DL 21/2022) e introduce un nuovo contributo straordinario 2023.

La norma originaria

L'articolo 37 aveva istituito un «contributo straordinario contro il caro bollette» a carico delle imprese operanti nel settore energetico, applicabile per il solo periodo di imposta 2022, che colpisce i soli sovraprofitti congiunturali, ascrivibili agli operatori che hanno beneficiato di extraprofitti a causa dell'incremento dei prezzi e delle tariffe del settore.

Il contributo era dovuto nel caso in cui, confrontando il saldo tra le operazioni attive e le operazioni passive risultanti dalle Lipe inviate per il periodo 1° ottobre 2021-30 aprile 2022 e quelle del medesimo periodo dell'anno precedente, tale saldo sia incrementato di oltre 5 milioni di euro e sia comunque almeno superiore al 10 per cento. Se entrambi i parametri erano stati superati, il contribuente doveva versare un contributo del 25% di tale incremento.

Per determinare l'incremento del saldo tra operazioni attive e passive, il comma 3 dell'articolo 37 prevede che si assumono il totale delle operazioni attive al netto dell'Iva e il totale delle operazioni passive, anch'esse al netto dell'Iva, indicati nella Lipe.

Le modifiche

La legge di Bilancio 2023 ha apportato modifiche prevedendo anzitutto che il contributo è dovuto se almeno il 75% del volume d'affari dell'anno 2021 deriva dalle attività caratteristiche.

Inoltre, ha chiarito che non concorrono a determinare i totali delle operazioni attive e passive, le operazioni di cessione e di acquisto di azioni, obbligazioni o altri titoli non rappresentativi di merci e quote sociali che intercorrono tra i soggetti interessati dal contributo. E non concorrono alla determinazione dei totali delle operazioni attive quelle non soggette a Iva per carenza del presupposto territoriale (articoli da 7 a 7-septies del Dpr 633/1972), se e nella misura in cui gli acquisti ad esse afferenti siano territorialmente non rilevanti ai fini dell'Iva.

Non vanno indicate, altresì, le operazioni di cui all'articolo 74, comma 1 del Dpr 633/1972, le operazioni fuori campo Iva e le operazioni escluse da Iva.

Quanto alle operazioni passive, va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti interni, degli acquisti intra Ue e delle importazioni relative a

beni e servizi risultanti dalle fatture e dalle bollette doganali di importazione, al netto dell'Iva, annotate nel periodo di riferimento sul registro degli acquisti di cui all'articolo 25 o su altri registri previsti da disposizioni riguardanti particolari regimi.

Il contributo per il 2023

La legge di Bilancio 2023 prevede che il nuovo contributo straordinario, valido solo per il 2023, abbia base imponibile diversa: sarà pari al 50% dell'incremento di reddito complessivo Ires del 2022 superiore di almeno il 10% alla media dei redditi complessivi dei quattro periodi d'imposta precedenti (2018-2021), pari a zero se la media è negativa.

Il contributo straordinario è dovuto fino a un massimo del 25% del valore del patrimonio netto alla data di chiusura dell'esercizio 2021 e sarà indeducibile ai fini di imposte indirette e Irap. Anche in questo caso il contributo è dovuto se almeno il 75% dei ricavi del periodo d'imposta antecedente a quello in corso al 1° gennaio 2023 deriva dalle attività indicate nei periodi precedenti. Ai fini di accertamento, sanzioni e riscossione si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Superficie 73 %

Il versamento si indica nella dichiarazione Iva

Il quadro CS

Da precisare le variazioni legate alla legge di Bilancio

Una delle novità che riguarda la compilazione del modello di dichiarazione Iva annuale da presentare quest'anno è l'introduzione del quadro denominato CS.

Esso è stato istituito per consentire ai soggetti passivi del contributo straordinario contro il caro bollette, meglio noto come "tassa sull'extra-profitto", di assolvere i relativi adempimenti dichiarativi.

L'istituzione di questo quadro derivava direttamente dall'ar-

ticolo 37 del Dl 21/2022 (il cosiddetto decreto Ucraina), che prevede l'adempimento di obblighi dichiarativi cui sono tenuti i soggetti passivi del contributo.

Il quadro CS, quindi, deve essere compilato esclusivamente dai soggetti per i quali ricorrono le condizioni per l'applicazione del contributo straordinario e che sono tenuti ad effettuare i versamenti stabiliti dalla norma. Cioè dalle imprese che, nel territorio dello Stato, producono energia elettrica per la successiva rivendita, producono gas metano o estraggono gas naturale, rivendono energia elettrica, gas metano o gas naturale, nonché

dalle imprese che producono, distribuiscono e commerciano prodotti petroliferi o importano a titolo definitivo, per la successiva rivendita, prodotti petroliferi o introducono tali beni da altri Stati membri Ue.

Con la compilazione di questo quadro inserito nel modello di dichiarazione Iva annuale, l'amministrazione finanziaria si dota di un importante strumento di controllo utile a verificare chi effettivamente ha provveduto al versamento del contributo e alla relativa quantificazione.

La compilazione del quadro risulta dettagliata: esso deve essere compilato esclusivamente

dai soggetti che, verificata la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del contributo, risultino tenuti ad effettuare i relativi versamenti, indicando il relativo ammontare.

Nella dichiarazione, inoltre, va indicata anche la circostanza che la base imponibile su cui calcolare il contributo è stata determinata assumendo dati diversi o non direttamente desumibili da quelli indicati nelle Lipe presentate per i periodi di riferimento.

In tali casi, l'importo assunto quale base imponibile per il calcolo del contributo va espressamente indicato.

Più in dettaglio, va indicato

sia l'ammontare del contributo dovuto e determinato senza tenere conto delle modifiche introdotte dalla legge di Bilancio, sia il contributo dovuto, determinato che le regole ante modifiche.

Pertanto, nel quadro andranno indicati gli importi relativi ai rimborsi delle eccedenze di versamento del contributo che derivano direttamente dalle modifiche normative apportate all'articolo 37 dalla legge di Bilancio 2023 o i maggiori importi che risultano dovuti a seguito delle modifiche, e che devono essere versati entro il 31 marzo. ●

© RIPRODUZIONE RISERVATA